



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP 10052

UFFICIO TECNICO LL.PP.



***SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
BARDONECCHIA***

01/12/2014 - 30/11/2016

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO
CIG 5988798074**

Il Responsabile dell'U.T.LL.PP.

Dott. Ing. Antonio TOMASELLI

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Antonio TOMASELLI

Bardonecchia, novembre 2014

SOMMARIO

CAPITOLATO TECNICO

ART.1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2	DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO	3
ART. 3	PRESTAZIONI DELL'IMPRESA.....	3
ART. 5	SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI	6
ART. 6	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	6
ART. 7	IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE	6
ART. 8	CAUZIONE PROVVISORIA	6
ART. 9	CAUZIONE DEFINITIVA	7
ART. 10	ESONERO DI RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O.....	7
ART. 11	PERSONALE	8
ART. 12	DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenze)	8
ART. 13	ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	9
ART. 14	ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 15	CARATTERE DEL SERVIZIO – SCIOPERO	9
ART. 16	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 17	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	10
ART. 18	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	10
ART. 19	CONTROVERSIE	10
ART. 20	SPESE CONTRATTUALI	10
ART. 21	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
ART. 22	DISPOSIZIONI FINALI	10

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle pulizie da svolgersi negli edifici di proprietà del Comune di Bardonecchia.

Le prestazioni inerenti l'appalto in oggetto devono essere effettuate interamente a spese della impresa appaltatrice, d'ora in avanti denominata "impresa", con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa. L'Amministrazione provvede alla fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale.

I servizi riguardano i locali e gli ambienti specificati nelle schede allegate al presente capitolato.

Trattandosi di immobili eterogenei per natura e destinazione, nella valutazione dei mq da pulire restano inclusi anche arredi, infissi, vetrate, ecc..., la cui individuazione e stima in termini di lavoro e di costo rimane a carico dell'impresa, tenuta al sopralluogo obbligatorio proprio al fine di valutare l'incidenza degli interventi da realizzare.

Nelle schede allegate viene inoltre indicata la tipologia delle prestazioni previste nei vari interventi (giornaliero, settimanale, trimestrale, semestrale), da eseguirsi a seconda dei casi e degli immobili interessati. A titolo esemplificativo sarà obbligatorio prevedere ogni semestre il lavaggio della moquettes e delle tende.

Gli interventi individuati numericamente e non con cadenza prefissata dovranno essere svolti secondo le esigenze e su richiesta dell'Ufficio Comunale preposto alla gestione, anche in giorni festivi.

Indipendentemente dalle indicazioni riportate nel presente capitolato speciale d'appalto, l'impresa dovrà eseguire quanto indispensabile per conservare il decoro e l'igiene degli ambienti anche nell'eventualità che alcuni dettagli non siano specificatamente previsti.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO

1. Il presente appalto avrà durata di anni due con decorrenza dalla data di consegna del servizio (che avverrà presumibilmente in data 01.12.2014), risultante da apposito verbale redatto in concorso con un responsabile incaricato dall'Impresa aggiudicataria (vedi anche art. 5 delle Condizioni generali di contratto relative a servizi di igiene ambientale). Il valore complessivo dell'appalto è pari ad euro 170.000,00= (centosettantamila/00) I.V.A esclusa, comprensivi di importo da assoggettare a ribasso, costo del personale e degli oneri di sicurezza (€ 4.000,00) entrambi non soggetti a ribasso, da indicarsi separatamente nell'offerta.

2. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l' I.V.A.

3. Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, il Comune di Bardonecchia potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di sei mesi dopo la naturale scadenza; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall'Amministrazione appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.

ART. 3 PRESTAZIONI DELL'IMPRESA

Le prestazioni riguardano:

- A) LA PULIZIA;**
- B) LA FORNITURA DEI PRODOTTI;**
- C) LE ATTREZZATURE.**

A) LA PULIZIA:

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico sanitario degli ambienti di lavoro e finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire il benessere dei lavoratori impiegati nelle sedi oggetto del servizio, come da schede allegate.

B) LA FORNITURA DEI PRODOTTI:

I prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni elencate, inclusi i sacchi per la raccolta differenziata del materiale e dei rifiuti vari, i materiali di consumo (carta igienica, sapone, asciugamani ecc.) da collocare nei servizi igienici degli immobili interessati dall'appalto e quant'altro necessario, sono a totale carico dell'impresa e devono essere di buona qualità e rispettare la normativa vigente sull'inquinamento e sulla tossicità.

L'impresa è responsabile della custodia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.

In particolare si richiede che l'appaltatore garantisca l'utilizzo di prodotti, in rispondenza ai criteri ambientali minimi (cam-pangpp) del DM 24 maggio 2012, del protocollo APE della provincia di Torino e del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004

A tal fine si invita a consultare le informazioni sul Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Bardonecchia, certificato in conformità alla norma ISO 14001:2004, disponibili alla pagina <http://www.comune.bardonecchia.to.it/index.php/bardonecchia/territorio-e-ambiente#ISO14001> ed in particolare le linee di indirizzo ed obiettivi in merito alla Politica Ambientale comunale.

Si riportano a seguire i criteri di cui al vigente Protocollo APE – ALLEGATO F “Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici” - PRODOTTI E SERVIZI DI PULIZIA:

“2. Specifiche tecniche di minima

I prodotti acquistati/utilizzati dalle imprese di pulizia professionali devono essere conformi ai criteri indicati nel seguito.

TENSIOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili e biodegradabili in condizioni anaerobiche.

APEO, EDTA, MUSCHI

Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione:

- *alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati;*
- *EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali;*
- *muschi azotati e muschi policiclici.*

FRASI DI RISCHIO

Il prodotto non deve contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e s.m. o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e s.m., in una quantità che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale:

- *R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), R49 (può provocare il cancro per inalazione);*
- *R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può danneggiare il feto), R62 (possibile rischio di ridotta fertilità), R63 (possibile rischio di danni al feto);*
- *R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico);*
- *R59 (pericoloso per lo strato di ozono);*
- *R68 (possibilità di danni irreversibili).*

Questi criteri non si applicano ai biocidi.

- *La concentrazione di qualsiasi sostanza o ingrediente classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e s.m. o della direttiva 1999/45/CE e s.m., non deve superare lo 0,1 % del peso del prodotto finale.*

BIOCIDI

- *Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocida.*
- *I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, classificati con le frasi di rischio R50-53 o*

¹ Le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE richiedono, ai produttori di sostanze chimiche pericolose negli Stati Membri, di fornire agli utilizzatori industriali e professionali informazioni dettagliate in tema di salute, sicurezza e ambiente relative ai loro prodotti. Le proprietà di numerosi prodotti chimici sono state analizzate sotto questo aspetto e possono essere identificate con un'avvertenza di pericolo (es. T: Tossico, N: pericoloso per l'ambiente), unitamente ad una frase di rischio che indica la precisa natura del rischio (es. – R26: molto tossico per inalazione, R51: tossico per gli organismi acquatici). La Direttiva 67/548/CEE è stata recentemente modificata dal nuovo Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 121/2006/CE. Alle aziende che producono o importano più di una tonnellata di sostanze chimiche per anno è richiesto di registrarsi in una banca dati centrale delle sostanze chimiche gestita dalla nuova Agenzia Europea.

R51-53, ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE, sono autorizzati ma solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al bioaccumulo².

COV

Il prodotto non deve contenere più del 10 % (in peso) di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C.

Verifica: per ogni prodotto dovrà essere fornita la lista delle sostanze contenute in percentuale maggiore di 0,01% in peso, il numero CAS (quando disponibile) e le frasi di rischio con cui sono classificate. Le informazioni presenti sulla scheda dei dati di sicurezza, che deve essere fornita con il prodotto, potrebbero essere utili ma non sufficienti.

Il nome e la funzione di tutti i biocidi deve essere elencata. Per tutti i biocidi classificati con le frasi di rischio R50/53 o R51/53 il log P_{ow} (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) o il BCF deve essere documentato.

L'Ecolabel europeo può costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tali specifiche.

PRODOTTI IN CARTA-TESSUTO

Nel caso di utilizzo di prodotti di carta – fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE³ e s.m.i.).

Verifica: L'offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecoabel Europeo, che sono presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

3. ...omississ...

4. Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La società erogatrice dei servizi di pulizia deve garantire al proprio personale una specifica attività di formazione annuale per il corretto utilizzo dei prodotti e dei materiali.

Verifica: L'aggiudicatario deve produrre un piano di formazione del personale, sottoscritto dal legale rappresentante, che indichi chiaramente: le materie e le ore di formazione; il numero di operatori distinti per qualifica da formare e aggiornare; i tempi; i soggetti incaricati dello svolgimento dei corsi."

C) LE ATTREZZATURE:

Sono compresi sotto tale voce i seguenti materiali:

- ✓ scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche necessari per l'effettuazione di attività quali la pulizia dei lampadari, delle finestre, delle vetrate, ecc. poste in alto;
- ✓ attrezzature, utensili, strumentazioni e macchinari idonei ed adeguati alle prestazioni da svolgere e quanto necessario per eseguire le operazioni di pulizia a perfetta "regola d'arte".

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

Le attrezzature suddette sono a totale carico dell'impresa e dovranno essere contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il nominativo dell'impresa.

L'impresa è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.

L'impresa dovrà curare che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche e della destinazione dei locali. Le stesse non devono pertanto essere rumorose (in particolare quando utilizzate durante gli orari di lavoro degli uffici), devono essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L'impresa è pertanto responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

In particolar modo si ritiene indispensabile che l'appaltatore sia fornito di idonee attrezzature lavamoquette per esigenze di pulizia nei locali dei vari fabbricati.

Nei limiti dell'occorrente all'esecuzione del servizio, resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale deposito. Tale fornitura avviene nell'interesse dell'impresa e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi.

² A tale proposito un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log P_{ow} (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è $\geq 3,0$ (a meno che il BCF determinato per via sperimentale non sia ≤ 100).

³ Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta.

ART. 5 SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI

1. Ai fini della presentazione dell'offerta economica, le Imprese partecipanti devono effettuare un sopralluogo per visionare i luoghi oggetto del servizio.

Il sopralluogo dovrà obbligatoriamente essere eseguito dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa procura notarile) o dal direttore tecnico dell'impresa. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà obbligatoriamente essere eseguito dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa procura notarile) o dal direttore tecnico dell'impresa mandataria. I soggetti di cui sopra dovranno essere muniti di valido documento identificativo e della certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A. o procura notarile). Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da altro personale dipendente dell'impresa (in caso di A.T.I. è da intendersi impresa mandataria) purchè appositamente delegato dal legale rappresentante dell'impresa medesima che attesti contestualmente e con dichiarazione di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. nr.445/2000, il rapporto contrattuale con il soggetto delegato. Il sopralluogo sarà effettuato nelle seguenti date: 14/11/2014 - 18/11/2014 alle ore 9.30, previo appuntamento telefonico allo 0122-909931.

La dichiarazione di presa visione dei luoghi dovrà essere scansionata ed allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.

ART. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il presente servizio verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dall'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa-CONSIP) ed aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara, secondo quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

2. Al fine di consentire un più rapido svolgimento della procedura di gara, i partecipanti dovranno allegare i giustificativi delle offerte presentate (mediante scansioni, copie di documenti ecc.) da riassumere e specificare altresì nell'allegato "*MODELLO – elenco giustificativi*".

A tal proposito, ai fini del procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

3. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per un importo di euro 20,00 (venti) in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014)

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

ART. 7 IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE

In merito all'imposta di bollo si applica quanto stabilito dalla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa.

Inoltre ai sensi delle norme vigenti in materia l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito "www.agenziaentrate.gov.it" alla quale si rinvia).

Per la fatturazione del servizio l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l'emissione di fatture separate per ogni immobile oggetto di intervento.

ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, da presentare ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs 163\2006 e s.m.i., di euro 3.400,00, pari al 2% (duepercento) del prezzo complessivo presunto e posto a base di gara. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. A seguito di aggiudicazione definitiva, la cauzione verrà restituita a tutte le Imprese non aggiudicatarie, entro i termini di cui all'art. 75, comma 9, del D. Lgs. 163\2006 e s.m.i.

2. Il documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria dovrà quindi essere scansionato in formato PDF, firmato digitalmente dal Rappresentante legale della Ditta partecipante, o suo delegato, ed allegata quale documentazione di partecipazione alla gara.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, l'Impresa è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti dall'Amministrazione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

3. La cauzione definitiva è svincolata con le modalità ed i limiti di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

4. Lo svincolo del deposito cauzionale avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di esso l'Amministrazione dovesse operare per mancati o inesatti adempimenti contrattuali. Qualora, a seguito di inadempienze contrattuali della Ditta appaltatrice, l'importo della cauzione dovesse ridursi oltre la misura di cui all'art. 113 del D.Lgs. 113/2006 e s.m.i., il reintegro della garanzia dovrà avvenire nel termine di quindici giorni dalla comunicazione che sarà inviata dal Comune, pena la facoltà per l'Amministrazione stessa di risolvere il contratto.

5. Il documento di garanzia sarà restituito al Contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni.

ART. 10 ESONERO DI RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O.

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

a. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dall'Amministrazione del Comune di Bardonecchia, suoi amministratori e dipendenti, per fatto e colpa dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Comune di Bardonecchia e gli eventuali subappaltatori.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art.1900 del C.C., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- responsabilità personale di amministratori e dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio.

- b. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 nr.1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione comunale e riferita specificamente al presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Comune di Bardonecchia.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a parziale deroga dell'art.1900 del Codice Civile alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio.

ART. 11 PERSONALE

1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio in oggetto con proprio personale scelto, di fiducia, idoneo, opportunamente addestrato all'espletamento dello stesso, garantendo l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

2. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere munito di divisa e di apposito cartellino di identificazione riportante la denominazione della Ditta, il nominativo (nome e cognome), la fotografia e la qualifica del dipendente.

3. L'Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare assente, a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile, moralmente ineccepibile ed in regola con le leggi sanitarie.

4. Ai fini di un'ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere presente negli edifici oggetto dell'appalto, o almeno sempre reperibile durante gli orari dei Servizi Comunali un Incaricato responsabile della Ditta appaltatrice con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, a cui il Servizio tecnico lavori pubblici farà riferimento per tutte le problematiche inerenti il servizio.

5. La Ditta appaltatrice è obbligata a comunicare al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e patrimonio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notizia di avvenuta aggiudicazione, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio, riportante le generalità, il domicilio ed il corrispondente numero di iscrizione a libro matricola.

Eventuali sostituzioni, variazioni, integrazioni, ecc. relative al personale impiegato per il presente appalto dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e patrimonio.

6. L'Appaltatore terrà una lista, aggiornata con cadenza giornaliera, del personale impegnato nelle operazioni di pulizia degli uffici/locali de quo nella quale dovrà riportare, per ciascun addetto, i seguenti dati essenziali: cognome, nome, qualifica e indirizzo dell'edificio in cui opera. Detta lista dovrà essere messa a disposizione dell'Amministrazione su espressa richiesta.

ART. 12 DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenze)

1. La Ditta aggiudicataria dovrà prendere atto del DUVRI predisposto dal Comune di Bardonecchia e dovrà proporre eventuali integrazioni se ritenuto necessario.
2. Il suddetto documento sarà allegato al contratto di appalto.

ART. 13 ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La pulizia dei locali deve essere effettuata in ore tali da non ostacolare i servizi di istituto o da non arrecare incomodo o molestia al pubblico od al personale.
2. In generale, l'orario del servizio è definito dal Responsabile del Servizio competente all'atto della consegna del servizio stesso, recepite le varie esigenze, potrà essere variato, per esigenze di ufficio, previa semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.
3. Nel corso dell'appalto, ogni variazione di orario non darà luogo al riconoscimento di compensi maggiori o rimborsi aggiuntivi a qualsiasi titolo.

ART. 14 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali incrementi delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, alle stesse condizioni contrattuali, nel caso in cui si rendessero disponibili altri locali od immobili da adibire a servizi comunali od uffici pubblici, non inclusi nel presente capitolato. Potranno essere altresì richieste eventuali diminuzioni di prestazioni, nonché aumenti o riduzioni temporanee del servizio (es. ristrutturazioni), sempre alle medesime condizioni. La decisione dell'affidamento dell'estensione e della riduzione del servizio nei confronti dell'Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione, la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere nei confronti dell'Appaltatore, allo svolgimento di una nuova gara d'appalto per gli uffici/locali non compresi nel presente capitolato e quindi non oggetto della presente procedura.
2. Il costo relativo all'aumento/diminuzione delle prestazioni sarà calcolato in base alle superfici e determinato dalla seguente formula:

$$\text{Costo aumento/diminuzione al Mq. : } \frac{\text{corrispettivo offerto per il servizio}}{\text{Mq. Totali superfici}}$$

3. Il corrispettivo da corrispondere o da stornare in diminuzione sarà ottenuto moltiplicando il costo al mq, come sopra determinato, per le superfici da inserire o da diminuire, rapportandolo al periodo contrattuale residuo. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'Amministrazione fino a concorrenza del 20% dell'importo di aggiudicazione. In caso di riduzione del servizio oltre il quinto d'obbligo a seguito di indisponibilità permanente (es. vendita immobili) l'Appaltatore non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, qualora sia stata comunicata la notizia con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 15 CARATTERE DEL SERVIZIO – SCIOPERO

1. Le prestazioni in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti alle prestazioni non effettuate che saranno detratte dalle relative fatture.
3. In tal caso l'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'ufficio Tecnico Lavori pubblici e patrimonio, nonché a garantire un servizio di emergenza.

ART. 16 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituisce parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando "SIA 104" per l'abilitazione di fornitori e servizi (categoria: Servizi di Igiene Ambientale) per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 328, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, le "Condizioni Generali di contratto relative a servizi di igiene ambientale, l'Allegato 1 al Bando "SIA 104" per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di Igiene Ambientale.

2. Al contratto dovrà essere allegato il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenze predisposto dall'ente) di cui dovrà prenderne atto la Ditta aggiudicataria.
3. In seguito all'aggiudicazione definitiva, l'Impresa contraente si impegna a stipulare il conseguente contratto, presentando la documentazione richiesta dal Servizio preposto.
4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 8 e dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, avviando l'affidamento alla seconda Ditta nella graduatoria delle offerte; le spese sostenute saranno addebitate all'Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.

ART. 17 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla revoca dello stesso.
2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall'art. 37, commi 18 e 19 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

ART. 18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Impresa aggiudicataria, che non abbia sede nel territorio comunale, dovrà eleggere il proprio domicilio in Bardonecchia presso: Comune di Bardonecchia – Servizio tecnico lavori pubblici e patrimonio.

ART. 19 CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere fra il Comune e l'Appaltatore in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di Torino.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando "SIA 104" per l'abilitazione di fornitori e servizi (categoria: Servizi di Igiene Ambientale) per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 328, comma 1, d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, le "Condizioni Generali di contratto relative a servizi di igiene ambientale, l'Allegato 1 al Bando "SIA 104" per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di Igiene Ambientale, nonché le spese per la registrazione del contratto stesso, le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale carico dell'appaltatore ad eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune.

ART. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 è individuato nella persona dell'Ing. Antonio TOMASELLI – Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

1. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nel Bando "SIA 104" per l'abilitazione di fornitori e servizi (categoria: Servizi di Igiene Ambientale) per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 328, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nell'Allegato 1 al Bando "SIA 104" per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di Igiene Ambientale, nell'Allegato 2 - "Condizioni Generali di contratto relative a servizi di igiene

ambientale, nell'Allegato 3 "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione" e nell'Allegato 4 - "Patto di integrità". L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, mentre questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

2. Per quanto non espressamente o difformemente disposto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le norme contenute nel Bando "SIA 104" per l'abilitazione di fornitori e servizi (categoria: Servizi di Igiene Ambientale) per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 328, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle "Condizioni Generali di contratto relative a servizi di igiene ambientale, nell'Allegato 1 al Bando "SIA 104" per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di Igiene Ambientale.